

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1771)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966
(V. Stampato n. 3125)*

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(TOLLOY)

di concerto col Ministro delle Finanze

(PRETI)

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RESTIVO)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 luglio 1966*

Modifica dell'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito nella legge 2 maggio 1938, n. 864, recante norme sull'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati alla esportazione

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

L'articolo 3 del regio decreto-legge 20 dicembre 1937, n. 2213, convertito in legge 2 maggio 1938, n. 864, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro del commercio con l'estero, su parere conforme dei Ministeri interessati e sentito l'Istituto nazionale del commercio estero, determina, con proprio decreto, tra i gruppi indicati all'articolo 1, i prodotti soggetti al Marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per potere essere esportati nei singoli Paesi nonchè le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo ».